

Legge Regionale n. 23/2018

Art. 18 (Disposizioni relative ai ticket sanitari)

1. È differito al 31/12/2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora sia stata notificata entro il 31/12/2018 al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31/12/2019, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

2. È differito al 31/12/2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora sia stato notificato entro il 31/12/2018 al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket.

Decorso inutilmente il termine del 31/12/2019, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora non sia stato notificato entro il 31/12/2018 il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31/12/2019, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati.

Decorso inutilmente il termine del 31/12/2019, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1/1/2020.

In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1/1/2020.

5. I soggetti cui siano notificati entro il 31/12/2019 le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30/4/2020, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. La Giunta regionale definisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, criteri finalizzati all'applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e ne assicura un'adeguata informazione.